

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1999, n. 51

**Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
«Disciplina dell'artigianato».**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67

1. L'articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40 è così sostituito:

«Art. 15

*Composizione delle Commissioni provinciali
per l'artigianato*

1. La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del dirigente della competente struttura regionale ed è composta:

- a) da dodici imprenditori artigiani individuati fra gli iscritti da almeno tre anni all'albo provinciale degli imprenditori artigiani, designati dalle associazioni delle imprese artigiane di livello provinciale, in base al loro grado di rappresentatività definito secondo i parametri di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501;
- b) da tre esperti in materia giuridico-economico-finanziaria, individuati dalla Giunta regionale in una rosa di nominativi proposti dalle associazioni delle imprese artigiane di livello provinciale, in base al loro grado di rappresentatività definito secondo i parametri di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501;
- c) da un rappresentante delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative della provincia;
- d) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato permanente;
- e) dal direttore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con sede nella provincia o da un suo delegato permanente.

2. I componenti di cui al comma 1 eleggono nel proprio seno il Presidente della Commissione, scegliendolo tra gli imprenditori artigiani, e il Vicepresidente.

3. La Commissione dura in carica cinque anni.

4. La designazione dei componenti di cui alle lettere a) e c) deve essere comunicata, entro trenta giorni dalla richiesta, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Questa, successivamente, trasmette le designazioni di cui al comma 1 al dirigente regionale competente per la nomina. La Commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.

5. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti, computando fra questi ultimi gli astenuti e si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

6. I componenti decadono dall'ufficio in caso di perdita delle qualità possedute o dei requisiti prescritti e in caso di mancata partecipazione alle sedute per cinque riunioni consecutive. In quest'ultimo caso per tutta la durata ordinaria della Commissione il componente decaduto non può essere ridesignato.

7. La decadenza è pronunciata dal dirigente della struttura regionale competente che provvede alla nomina dei sostituti su designazione dei soggetti aventi titolo ai sensi del comma 1.»

Art. 2

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67

1. Ai commi 2 e 8 dell'articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 come da ultimo modificato dall'articolo 5 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40, le parole «Presidente della Giunta regionale» sono sostituite con le parole «dirigente della competente struttura regionale».

Art. 3

Norma transitoria

1. La scadenza delle commissioni provinciali per l'artigianato e della Commissione regionale per l'artigianato, come prevista dall'articolo 54 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37, è ulteriormente prorogata fino al rinnovo delle commissioni stesse secondo le modalità della presente legge, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 4

Abrogazioni

1. Il Titolo III della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è abrogato.

Art. 5
Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 dicembre 1999

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale;
- 5 - Nomine da effettuarsi;
- 6 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali;
- 7 - Note agli articoli della legge regionale;
- 8 - Modifiche e abrogazioni apportate a precedenti leggi regionali.

1. Indice

- Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
- Art. 2 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
- Art. 3 - Norma transitoria
- Art. 4 - Abrogazioni
- Art. 5 - Dichiarazione d'urgenza

2. Procedimento di formazione della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Floriano Pra, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 5 ottobre 1999, n. 33/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 ottobre 1999, dove ha acquisito il n. 556 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 3^a in data 19 ottobre 1999;
- La 3^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 2 novembre 1999, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giuseppe Milani ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 8 novembre 1999, n. 9745;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 11 novembre 1999;
- Il Commissario del Governo, con nota 6 dicembre 1999, n. 2172/22612, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

Premessa.- La legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» (c.d. legge Bassanini I^a) all'articolo 20 comma ottavo ha previsto la possibilità di emanare regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 comma secondo della legge 23 agosto 1988, n. 400 per la semplificazione di una serie di procedimenti amministrativi indicati nell'allegato 1 della citata legge n. 59/1997. In particolare tale allegato al n. 96 prevede la semplificazione delle procedure relative alla composizioni ed al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato (CPA). Il 27 agosto 1999 il Consiglio dei Ministri ha approvato il regolamento per la semplificazione delle procedure relative alla composizione ed al funzionamento delle CPA. Conseguentemente si rende necessario modificare la legge regionale di disciplina dell'artigianato attualmente in vigore al fine di adeguarla alle linee guida che emergono dalla legge n. 59/1997 e dal regolamento appena citato.

Articolo 1. Si è cambiata la modalità di scelta dei rappresentanti degli imprenditori artigiani passando dalle elezioni alla designazione da parte delle organizzazioni di categoria. si evita così un procedimento complesso e costoso per la costituzione di questi organi. Si è inoltre previsto che competente alla nomina dei componenti della CPA sia, invece del Presidente della Regione, il dirigente regionale della struttura competente per materia. Con questa modifica si intende velocizzare il procedimento di nomina stesso che, non presentando elementi di discrezionalità, appare appunto opportuno affidare al dirigente.

Articolo 2. Si è inteso affidare anche la nomina dei componenti della Commissione regionale per l'artigianato (CRA) al dirigente regionale della struttura competente, mentre con l'attuale disciplina normativa la competenza è in capo alla Presidente della Giunta, per le motivazioni di cui all'articolo precedente.

Articolo 3. Attualmente l'articolo 54 della legge regionale n. 37/1997 ha prorogato la scadenza delle Commissioni provinciali per l'artigianato fino a tre mesi dal momento dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'ar-

ticolo 20, comma 8, legge n. 59/1997. Come sopra evidenziato tale regolamento è stato approvato dal governo ed è imminente la sua pubblicazione nella GU. Pertanto appare opportuno, al fine di permettere l'entrata a regime del nuovo sistema di nomina delle CPA, evitando così il ricorso alle elezioni, disporre una ulteriore proroga di sei mesi al massimo.

Articolo 4. Si rende necessaria l'abrogazione dell'intero Titolo III della legge regionale n. 67/1987, che regola le procedure per l'elezione dei componenti imprenditori artigiani delle CPA, stante l'intervenuta modifica del metodo di individuazione degli stessi, da elettivo a quello su designazione delle associazioni di categoria.

Articolo 5. Si rende necessaria la dichiarazione d'urgenza, al fine di evitare che un'eventuale entrata in vigore ritardata della legge non consenta di procedere al rinnovo con le nuove procedure.

4. Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51

- Entro e non oltre il **22 giugno 2000** dovranno essere rinnovate le commissioni provinciali e quella regionale per l'artigianato (art. 54, l.r. n. 37/1997 così come modificato dall'art. 3, l.r. n. 51/1999).

5. Nomine da effettuarsi

Art. 1, comma 1, l.r. n. 51/99: Il Dirigente della competente struttura regionale costituisce la Commissione provinciale per l'artigianato.

6. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale per l'artigianato

7. Note agli articoli della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51

Di seguito vengono riportate le norme statali e regionali citate nella medesima legge regionale.

- Nota all'art. 1, comma 1:
Legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" (vedasi testo coordinato pubblicato nel Bollettino ufficiale 12 dicembre 1997, n. 105)

8. Modifiche e abrogazioni apportate a precedenti leggi regionali

- L'art. 1, comma 1, l.r. n. 51/1999 sostituisce l'art. 15 della l.r. 31 dicembre 1987, n. 67.
- L'art. 2, l.r. n. 51/1999 modifica i commi 2 e 8 dell'art. 20 della l.r. 31 dicembre 1987, n. 67.
- L'art. 4, l.r. n. 51/1999 abroga il Titolo III della l.r. 31 dicembre 1987, n. 67